

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1997, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Art. 2

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n.1/A).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione su altre unità operative del fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400 iscritto nell'ambito dell'unità operativa "Altre" (Servizi generali) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997.
3. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità operativa "Altre entrate" (Vendita di beni e servizi) dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, nell'ambito dell'unità operativa "Imprese radiofoniche ed editoriali" (Investimenti) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, sui fondi stanziati per gli interventi per Roma capitale, iscritti all'unità operativa "Interventi nelle grandi città" (Investimenti) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, il fondo per l'attività statistica nazionale iscritto nell'ambito dell'unità operativa "Altre" (Ministri senza portafoglio) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'ambito dell'unità operativa "Fondo per la protezione civile" (Altre) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, tra altre unità operative, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

9. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alla riassegnazione nell'ambito dell'unità operativa "Altre" (Servizi generali) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione Europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione Europea.

Art. 3

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali gli specifici fondi iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità operative "Accordi internazionali", "Regioni a statuto speciale e province autonome", "Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste", "Interventi diversi" (Spese per Interventi); "Personale", (Oneri indistinti); "Accordi internazionali", "Difesa del suolo" e "Altri" (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997. Il Ministro del tesoro è, altresì,

autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità operative, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1997, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità operativa "Ente nazionale di assistenza al volo" (Spese per Interventi) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 61.400 miliardi.

5. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito alla esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1997, in lire 18.000 miliardi.

6. Il limite degli impegni, assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1997, in lire 12.000 miliardi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unità operativa "Fondo per le spese elettorali" (Spese per Interventi) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, alle unità operative, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità operative dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, delle somme iscritte per competenza e cassa nell'ambito della unità

operativa "Interessi sui titoli del debito pubblico" (Oneri del debito pubblico) del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, le somme iscritte nell'ambito della unità operativa "Interessi sui titoli del debito pubblico" (Oneri del debito pubblico) alle unità operative concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso d'interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonché alle pertinenti unità operative in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del Tesoro denominati European Currency Units (ECU).

10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, accolti nelle unità operative "Fondi di riserva" (Oneri Indistinti) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spese in conto capitale" (Investimenti) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.800 miliardi, lire 900 miliardi e lire 300 miliardi.

11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

12. Con decreti del Ministro del tesoro da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nell'ambito delle pertinenti unità operative, le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

13. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

14. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati nell'ambito dell'unità operativa di entrata "Altre imposte minori" (Imposte sul movimento e scambio delle merci e servizi) sono correlativamente versati, con imputazione nell'ambito dell'unità operativa "Risorse proprie Comunità Europee" (Spese per Interventi) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".

15. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1996 sono riferiti alla competenza dell'anno 1997 ai fini della correlativa spesa, da imputare nell'ambito dell'unità operativa sopra richiamata "Risorse proprie Comunità Europee" (Spese per interventi).

16. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, di cassa e di residui, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità operativa "Interventi nelle aree depresse" (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

17. Le somme iscritte nell'ambito delle unità operative "Regioni a statuto speciale e province autonome" e "Interventi diversi" (Spese per interventi); "Accordi internazionali" e "Interventi nelle aree depresse" (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

18. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, nell'ambito delle unità operative "Regioni a statuto speciale e province autonome" (Spese per interventi); "Personale" (Oneri indistinti); "Accordi internazionali" (Investimenti), le somme conservate nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le procedure per l'utilizzo dello stanziamento dell'unità operativa "Fondo 8 per mille IRPEF interventi Stato" (Spese per Interventi) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti unità operative per gli anni successivi. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposita unità operativa dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

21. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposita unità operativa dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla

ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

22. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposita unità operativa dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

23. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità operativa "Fondo sanitario nazionale" (Spese per interventi) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme versate all'entrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1997, è stabilito in 420.
3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità operativa "Altre" (Entrate) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unità operativa ad altre, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1997, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, accolto nell'ambito dell'unità operativa "Altre" (Guardia di finanza).
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dalle unità operative "Acquisizione di beni e servizi per le amministrazioni dello Stato" e "Altre" (Servizi del tesoro); "Interventi diversi" (Spese per interventi) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, alle pertinenti unità

dello stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

Art. 5

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità operativa "Progetti immediatamente eseguibili" (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

3. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto nell'ambito dell'unità operativa "Altre calamità naturali e danni bellici" (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

Art. 6

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle unità operative "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti" e "Altre"

(Amministrazione Penitenziaria); "Altre" (Giustizia minorile) dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1997, delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità operative dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1997 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle unità operative "Sedi e uffici diplomatici e consolari" e "Altre" (Rappresentanze all'estero) ed "Edilizia di servizio" (Investimenti) limitatamente alla manutenzione, riparazione e adattamento dei locali, dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1997.

Art. 8

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione alle unità operative "Personale" e "Personale supplente" (Oneri Indistinti della Scuola)

dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1997. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altre unità operative di bilancio.

3. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e la ripartizione delle somme iscritte in conto residui, competenza e cassa sull'unità operativa "Personale" (Servizi generali) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1997, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle unità operative "Altre" (Protezione civile) e "Edilizia di servizio" - limitatamente alle spese afferenti i servizi antincendi - (Investimenti) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1997, delle somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità operativa "Trasferimenti dagli altri enti pubblici" (Trasferimenti) dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

Art. 10

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. Gli importi stabiliti con decreto del commissario ad acta, di competenza delle Amministrazioni statali, da attribuire ai soggetti destinatari delle opere di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versati alle

pertinenti unità operative dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposite unità operative anche di nuova istituzione degli stati di previsione dei Ministeri interessati. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche con riferimento agli importi già versati in relazione alle predette finalità.

Art. 11

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974 n. 298, e successive modificazioni, per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale nonché per gli adempimenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto, è fissato, per l'anno finanziario 1997, in 3.325 unità.
4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1997, in 22 unità.
5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto in servizio di leva è fissato, per l'anno finanziario 1997, in 200 unità. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1997, in 50 unità.
6. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza dei militari ammessi alla ferma biennale, triennale e quinquennale e dei volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 1997, nel numero di 1.275.